

Codice A1103A

D.D. 18 settembre 2026, n. 784

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n. 9 FOR/2022, acc. 580/2026).



ATTO DD 784/A11000/2026

DEL 18/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n. 9 FOR/2022, acc. 580/2026).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 597 del 10.08.2022 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” - Stazione di *omissis* a carico del Sig. re *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis* in qualità di trasgressore e della sig.ra *omissis* quale **Sindaco pro tempore del Comune di *omissis*** in qualità di obbligato in solido nei confronti dei quali, con processo verbale n. 09/2022 del 14.02.2022, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in Località Cimitero nel Comune di *omissis*, nella medesima data, è stata accertata la violazione:

- dell'art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della Legge 353/2000 relativo al divieto, *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità, di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale entro una distanza di cento metri dai terreni boscati (come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi), incluse le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso viceversa atto che gli stessi hanno presentato degli scritti difensivi facendo contestualmente richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

dato atto che in tale sede, regolarmente tenutasi in data 16 settembre 2026, si è addivenuti ad un accordo consensuale della vicenda con applicazione del minimo edittale, come da verbale che qui integralmente si richiama come previsto dall'art. 16 della L.r. 17/2023;

richiamato pertanto l'art. 10 comma 7 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge stessa che rinvia a sua volta alle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 6 della Legge 353/2000;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.

Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 5.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissisomissis* in qualità di trasgressore ed al *omissis* nella persona della sig.ra *omissisomissisomissis* quale **Sindaco pro tempore del Comune di *omissis*** in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 5.000,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Il pagamento da parte dell'obbligato libera l'altro soggetto. In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRETTORE (A11000- RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

